

La soggettività tributaria del trust

di **Salvatore Mattia**

Valente Associati - Studio Legale Tributario Geb Partners

A seguito della ratifica da parte dell'Italia - con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992 - della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, l'istituto del trust ha assunto rilevanza nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Disciplina del trust interno

Con la completa ed incondizionata sottoscrizione e ratifica di detta convenzione, l'Italia si è impegnata a riconoscere gli effetti dei trusts costituiti secondo le leggi di altri paesi.

Ne deriva che possono operare in Italia i trusts costituiti all'estero e compatibili con i requisiti e le prescrizioni contenute nelle norme convenzionali. Al settlor è riconosciuta la **piena libertà di scelta della legge** regolatrice del trust, la quale costituisce l'unica legge applicabile anche da parte del giudice italiano.

Rilevato che, a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja, un soggetto italiano può legittimamente ricorrere all'utilizzo di un trust costituito e disciplinato secondo una legge estera, va altresì osservato che tale istituto non è ampiamente diffuso in Italia al pari di quanto è avvenuto nei paesi di tradizione giuridica anglosassone (paesi di *common law*) (1).

Senza pretesa di esaustività, si osserva anzitutto come il concetto di *dual ownership* (cosiddetto **sdoppiamento del diritto di proprietà**), che sta alla base del trust e che accorda la *legal ownership* (proprietà formale) al trustee e la *equitable ownership* (proprietà sostanziale) ai *beneficiaries*, non trovi alcun riscontro nelle disposizioni previste dal nostro ordinamento giuridico, che, per contro, sancisce l'unitarietà del diritto di proprietà.

Allo stato attuale della nostra legislazione non esistono norme di diritto privato specifiche tese a disciplinare il trust, sebbene le disposizioni contenute nella convenzione ratificata riconoscano ai singoli Stati la più ampia auton-

omia e libertà in relazione al regime fiscale da applicarsi alle diverse fasi che caratterizzano la vita di un trust, vale a dire il trasferimento dei beni o diritti da parte del settlor e il trasferimento ai beneficiari sia dei benefici economici derivanti dalla gestione dei beni «conferiti», sia degli stessi beni o diritti originariamente costituiti in trust.

Nel caso in cui il settlor e/o i beneficiaries siano residenti in Italia, ragioni di opportunità civilistica e fiscale inducono generalmente alla costituzione di un trust discrezionale e irrevocabile (*irrevocable and fully discretionary trust*). In sostanza, un trust che:

- sotto il profilo della **discrezionalità**, riservi e attribuisca esclusivamente al trustee l'eventuale determinazione delle elargizioni a favore dei beneficiaries; e
- sotto il profilo della **irrevocabilità**, realizzi il pieno trasferimento della proprietà della massa dei beni e diritti in capo al trustee.

In assenza di tali connotazioni, potrebbe risultare, per certi versi, inficiata l'efficacia stessa del trust, nella considerazione che lo stesso potrebbe tradursi in un soggetto fittiziamente interposto tra il patrimonio (*trust fund*) ed il settlor, di fatto rimasto potenzialmente titolare dei diritti di proprietà e di disposizione (2).

Il carattere della discrezionalità assume inoltre particolare rilievo con riferimento all'imputabilità ai beneficiaries dei redditi derivanti dai beni costituiti in trust. Infatti, i soggetti beneficiari sarebbero titolari esclusivamente di un'aspettativa ad essere presi in considerazione nelle scelte del tru-

Note:

(1) Cfr. S. Capolupo, «La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi», in *Il fisco*, n. 29/06, p. 4421; S. Capolupo, «Reddito d'impresa», Milano, 2007, p. 150 ss..

(2) In tal senso si veda la rm 17 gennaio 2003, n. 8/E e la cm 6 agosto 2007, n. 48/E.

stee, con la conseguenza che gli stessi non sembrerebbero poter essere considerati come diretti titolari dei redditi derivanti dai beni conferiti in trust e che, pertanto, in capo a tali soggetti non sarebbe ravvisabile una capacità contributiva effettiva ed attuale suscettibile di essere sottoposta a prelievo.

Nella **tavola 1** si illustrano sinteticamente i soggetti e le

loro funzioni in caso di costituzione di un trust discrezionale ed irrevocabile.

Imposte dirette

Inquadramento tributario

Nel corso degli ultimi anni, in assenza di una legislazione

Tavola 1 - Trust discrezionale e irrevocabile

Soggetti	Trust discrezionale e irrevocabile: definizioni dei soggetti e loro funzioni, dell'oggetto e dei documenti rilevanti.
Settlor	È il soggetto che segrega i beni in trust, spesso definito disponente o costituente. Si tratta di una figura che, in funzione delle sue volontà e dei suoi desideri, modella l'assetto e l'operatività del trust la cui identità può anche rimanere confidenziale (cd. <i>Undisclosed settlor</i>). Una volta costituito il trust, la sua attività si limita alla redazione di eventuali <i>Letters of wishes</i> .
Trustee	È il soggetto che diviene proprietario (cd. <i>legal ownership</i>) dei beni conferiti in trust; gli è demandata l'amministrazione di tali beni in piena autonomia e la conservazione del loro valore patrimoniale, ma non è ammesso a goderne i frutti. Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a osservare criteri di imparzialità e ad agire nell'interesse di tutti i beneficiari. Operano generalmente come trustees le cosiddette <i>trustees companies</i> o <i>trust banks</i> , società di consolidata tradizione e di elevata affidabilità.
Protector	È di solito una persona (o più persone) strettamente legata al settlor da un rapporto di fiducia e stima, alla quale è demandato il compito di controllare l'operato del trustee, al fine di accertare che quest'ultimo ottemperi puntualmente alle disposizioni contenute nel <i>Deed of trust</i> . Possono essere attribuite al <i>protector</i> funzioni consistenti nella vigilanza sull'operato del trustee, nell'esercizio del diritto di veto su alcune scelte strategiche (ad es., in ordine all' <i>asset allocation</i> , alla modifica della lista dei beneficiari e alla quantificazione dei benefici economici a questi spettanti) e nella nomina o revoca del trustee. Al protector non possono mai competere poteri propositivi, che sono invece di competenza esclusiva del trustee.
Beneficiaries	Ai beneficiaries spetta la cd. <i>equitable ownership</i> dei beni conferiti in trust. Essi possono essere persone fisiche (capaci o incapaci legalmente), persone giuridiche e altri enti (ivi inclusi i trust), specificatamente individuati nel <i>Deed of trust</i> , ovvero da determinarsi successivamente. Nel <i>Deed of trust</i> possono essere previsti i criteri per la ripartizione e la distribuzione dei benefici economici a favore degli interessati; ciò nonostante, la decisione in ordine all'erogazione di tali benefici, sebbene possa essere subordinata al consenso vincolante del protector, è insindacabilmente rimessa al trustee.
Deed of trust	È il documento che prova la costituzione del trust. Oltre alle regole di funzionamento, esso contiene le indicazioni del settlor in ordine alla destinazione dei beni segregati, ai poteri spettanti al trustee e al protector, alla durata del trust, alla nomina o all'esclusione di beneficiari. Il medesimo documento può assumere anche la forma di <i>Declaration of trust</i> , qualora il trustee unilateralmente enunci l'esistenza del trust (senza indicare specificamente l'identità del settlor), dichiarando di voler esercitare le proprie funzioni.
Letters of wishes	Si tratta di comunicazioni confidenziali predisposte dal settlor e inviate al trustee, contenente «desideri» sulle regole di condotta da seguire nella gestione. Tali «desideri», che nella prassi riguardano soprattutto i tempi e i modi delle erogazioni da effettuarsi a favore di un beneficiario, piuttosto che di un altro, s'inquadrano nel rapporto di fiducia instaurato tra il settlor e il trustee ma non sono mai vincolanti per quest'ultimo.
Trust fund	È costituito dai beni e dai diritti segregati in trust. Si tratta di un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello personale del settlor e del trustee.

specifica, sono stati effettuati numerosi sforzi nel tentativo di **individuare e ricostruire il regime impositivo** applicabile all'istituto qui in esame, il quale continua a porre, sotto tale profilo, problematiche, in alcuni casi, complesse.

I trusts possono essere utilizzati per una molteplicità di scopi. Da ciò consegue che la casistica dei trusts è talmente variegata da impedire categorizzazioni assolute; pertanto, la soluzione più adeguata e fiscalmente corretta, in materia di trusts (*inter vivos*) - in cui i beneficiari siano determinati o determinabili, quali, ad esempio, i trusts di famiglia, i trusts discrezionali o, più in generale, i trusts liberali - dovrà essere individuata di volta in volta sulla base di un'attenta analisi del singolo caso (3).

Dal punto di vista dell'**imposizione diretta** le problematiche essenziali che presenta il trust riguardano:

- il trasferimento dei beni al trust;
- i redditi prodotti dai beni in trust: soggettività passiva del trust, del trustee;
- redditi imputati ai beneficiari;
- la residenza fiscale del trust;
- la cessione dei beni durante la vita del trust;
- il trattamento dei compensi percepiti dal trustee.

Trasferimento dei beni al trust

Il trasferimento dei beni al trust può essere causa generatrice di fattispecie reddituali, con conseguenze diversificate a seconda della tipologia di bene e del soggetto che effettua il trasferimento (soggetto non imprenditore o soggetto imprenditore).

Si osserva, infatti, come la qualifica di imprenditore rilevi in maniera significativa, ove il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali). Con il trasferimento dei beni al trust, infatti, come ampiamente illustrato in precedenza, gli stessi escono dalla disponibilità del precedente titolare e, pertanto, quest'ultimo perde il diritto di proprietà. Tale effetto, ove i singoli beni costituiscano beni d'impresa, comporta per il settlor imprenditore il sorgere di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione ai sensi delle disposizioni del Tuir, nonché l'assoggettamento ad Iva in ragione del dettato dell'art. 2, comma 2, n. 5, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, ai fini delle imposte sul reddito, il trasferimento di beni merce comporterà il sorgere di un

componente positivo qualificabile come **ricavo d'esercizio** ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Tuir, in quanto i beni sono destinati a **finalità estranee all'impresa**. L'importo da assoggettare ad imposizione sarà quantificato sulla base del valore normale dei beni stessi, determinato secondo le modalità previste dell'art. 9 comma 3 del Tuir.

Per contro, in caso di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), il loro trasferimento potrà generare plusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c), e dell'art. 87 del Tuir. Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato art. 9, comma 3 (4).

Diversamente, nel caso di **soggetto non imprenditore** - o, comunque, nel caso di beni che non rientrano tra quelli indicati dall'art. 65 comma 1 del Tuir - il trasferimento di beni al trust è irrilevante dal punto di vista reddituale in quanto, sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 67 del Tuir, il semplice trasferimento di beni senza corrispettivo **non realizza alcuna fattispecie impositiva**, nemmeno qualora il trustee sia un soggetto imprenditore. Per quest'ultimo, infatti, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir in quanto i beni trasferiti in trust non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore (trustee) ma, come detto in precedenza, costituiscono un **patrimonio separato** sia da quello del trustee che da quello del disponente (4).

Un'ipotesi che deve essere esaminata con particolare attenzione è il **trasferimento dell'intera azienda in trust**: gli aspetti fiscali coinvolti devono, infatti, essere interpretati alla luce dell'art. 58, comma 1, del Tuir nella parte in cui prevede che non costituisce realizzo di plusvalenze il trasferimento d'azienda per **causa di morte** o per **atto gratuito** effettuato a favore di familiari; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del *dante causa*. Con tale disposizione, il legislatore ha inteso riconoscere neutralità fiscale ai passaggi generazionali delle imprese, rinviando la tassazione

Note:

(3) Cfr., a tal proposito, i chiarimenti ministeriali e lo Studio n. 80/2003/T n. 37 del 22 febbraio 2006 del Consiglio Nazionale del Notariato.

(4) Cfr. cm 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 3.3.

delle plusvalenze latenti al momento del loro effettivo realizzo.

La *ratio* della norma consente di poter ritenere che (5), anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente e che il beneficiario finale sia familiare del disponente (non è rilevante, invece, che il trustee sia familiare del disponente).

Il trasferimento dell'azienda al trust, infatti, non deve far perdere di vista che il disegno complessivo che il disponente intende realizzare vede come momento finale quello del passaggio definitivo al beneficiario.

Peraltro la particolarità dell'operazione presuppone che in entrambi i passaggi (dal disponente al trustee e da quest'ultimo al beneficiario) vi sia **continuità dei valori fiscalmente riconosciuti**.

Pertanto, se il beneficiario è familiare del disponente ed assume l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al trustee, non può ritenersi realizzata alcuna plusvalenza, secondo il disposto dell'art. 58 del Tuir.

Ove ciò non accada, e quindi il trustee o il beneficiario assumano l'azienda a valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti in capo al loro dante causa, non potrà trovare applicazione la norma in esame e si realizzeranno plusvalenze tassabili secondo gli ordinari principi.

I redditi prodotti dai beni in trust: soggettività passiva Ires

Sul piano fiscale, occorre individuare la titolarità del reddito prodotto dai beni e dalle attività trasferite dal disponente al trustee: l'alternativa è tra tassazione in capo al trust o in capo al trustee, non essendo ipotizzabile individuare il soggetto passivo nel beneficiario o nei beneficiari, che hanno mere aspettative sui beni del trust (6).

La scelta non può che avvenire in conformità al principio costituzionale di **capacità contributiva** (art. 53 della Costituzione), tenendo presenti le caratteristiche strutturali dei trusts.

Capacità contributiva che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, assume il significato di disponibilità dei mezzi necessari a far fronte al prelievo tributario, vale a dire attitudine o idoneità alla contribuzione e che pre-

suppone come requisito necessario la capacità economica, senza peraltro che i due concetti si identifichino.

Come rilevato in dottrina, dal punto di vista costituzionale, la soggettività passiva d'imposta può essere attribuita solo a colui al quale è imputabile, ovvero giuridicamente riferibile, la manifestazione di forza economica assunta dal legislatore tributario a presupposto d'imposta.

Va osservato che, in forza del trasferimento originario da settlor, i beni in trust costituiscono un patrimonio segregato a tutti gli effetti sia da quello residuo del settlor sia da quello del trustee. Il trustee è proprietario a tutti gli effetti di tali beni. I beni in trust, infatti, sono solo e soltanto del trustee con un vero e proprio trasferimento di natura reale. Allo stesso tempo, però, il trustee subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni in trust, in quanto l'esercizio del diritto di proprietà è limitato al perseguimento degli scopi indicati dal settlor nell'atto istitutivo.

Ne consegue che il trustee:

- non può godere dei beni in trust;
- non può trarre da essi alcun vantaggio né incremento patrimoniale;
- non dispone e non può disporre della forza economica da essi ritraibile.

In sintesi, egli non esprime, relativamente ai beni in trust, capacità contributiva propria, che si manifesta nell'organizzazione dei beni in trust, che ha, appunto, la possibilità di adempiere l'obbligazione tributaria disponendo della forza economica tassata.

Poiché nell'ordinamento tributario italiano il reddito è tassato, generalmente, al momento della sua produzione, occorre analizzare il trattamento tributario in capo al trust del reddito prodotto dai beni e dalle attività conferiti in trust.

L'art. 1 commi 74 e 75 della legge 296/06 (Legge Finan-

Note:

(5) In tal senso, si veda lo Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Dre dell'Emilia Romagna, «Il trust riconosciuto in Italia, profili civilistici e tributari», reperibile nel sito www.il-trust-in-italia.it, pubblicato nel *Giornale dei Dottori Commercialisti* del febbraio 2003.

(6) Sul dibattito dottrinario in tema di soggettività passiva ai fini fiscali del trust, cfr. S. Capolupo, «La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi», op. cit., p. 4421 ss.; S. Capolupo, «Reddito d'impresa», op. cit., p. 154 ss..

ziaria 2007) ha disciplinato per la prima volta in modo organico il regime fiscale del trust sotto il profilo delle imposte sui redditi. Le disposizioni introdotte riguardano:

- la soggettività passiva Ires del trust;
- la natura dei redditi imputati al beneficiario;
- gli obblighi contabili del trust.

Attraverso un'apposita modifica all'art. 73 comma 1 del Tuir, l'art. 1 comma 74 della legge 296/06 ha espressamente annoverato i trusts tra i soggetti passivi Ires. Più precisamente, distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust è assimilato:

- agli enti commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. b) del Tuir), se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- agli enti non commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. c) del Tuir), se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all'estero (art. 73 comma 1 lett. d) del Tuir).

Il successivo comma 2 dell'art. 73 del Tuir, anch'esso modificato dalla legge 296/06, prevede però una specifica ipotesi di «trasparenza» del trust: qualora, infatti, siano individuati i beneficiari, ad essi sono imputati i redditi conseguiti dal trust medesimo.

La soggettività passiva autonoma del trust - assunta quale regola generale dall'art. 73 comma 1 del Tuir - comporta l'**adozione**, per la determinazione del reddito, delle norme previste per gli enti commerciali o degli enti non commerciali, a seconda dell'attività concretamente esercitata (7).

Nel caso, per esempio, dei trusts **considerati enti non commerciali**:

- i dividendi percepiti sono imponibili nel limite del 5%;
- le plusvalenze su partecipazioni sono imponibili secondo il regime di tassazione proprio delle persone fisiche.

Appare di notevole importanza, ai fini della determinazione delle imposte, che i rapporti giuridici istituiti tra le parti configurino effettivamente un trust secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato e, in particolare, che il trustee assuma a sé il potere di gestire e di disporre dei beni. Come evidenziato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2003, n. 8, infatti, «se la gestione del trust è riconducibile al settlor o disponente (nel caso esaminato

dalla risoluzione, in quanto il settlor stesso si era nominato protector, n.d.r.), il trust è *tamquam non esset*» e i rapporti sono, quindi, riconducibili allo schema del mandato con rappresentanza (8).

Redditi imputati al beneficiario

Come sopra anticipato, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 74 della legge 296/06, l'art. 73 comma 2 del Tuir ora dispone che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali». La Finanziaria 2007 ha, altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditi conseguiti dal beneficiario del trust; infatti, è stata inserita nell'art. 44 comma 1 del Tuir la nuova lettera g-sexies), in forza della quale costituiscono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti».

La norma riprende i principi stabiliti per il regime di tassazione per trasparenza (9) delle società personali, ai sensi dell'art. 5 del Tuir; il fondamento giuridico dell'art. 5 è basato sul **principio civilistico delle società di persone**, in forza del quale «(s)alvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili (...)» (art. 2262 Cc). Il regime di **tassazione per trasparenza** previsto per le società di persone segue il principio della capacità contri-

Note:

(7) Si fa riferimento, in questa sede, ai soli soggetti considerati fiscalmente residenti. La previsione esplicita della soggettività passiva del trust ha comportato, ai fini delle imposte sui redditi, la necessità di adeguare la materia anche sotto il profilo degli obblighi di tenuta delle scritture contabili. L'art. 1 co. 76 della legge 296/06 ha espressamente previsto l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per i trusts, attraverso apposite modifiche all'art. 13 del dpr 600/73, con obblighi distinti a seconda che essi esercitino o meno, quale attività prevalente, un'attività commerciale.

(8) In senso conforme anche la nota 4 marzo 2003, n. 30900 dell'Agenzia delle Entrate, che ha quindi rilevato la soggettività passiva del trustee.

(9) Si veda, per un caso in cui è stato ritenuto operante il principio di tassazione per trasparenza, il parere della Dre Liguria 24 luglio 2003, n. 19972, nonché il successivo parere 13 settembre 2004, n. 903-104, reso sempre dalla Dre Liguria. Cfr. S. Capolupo, «La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi», op. cit., p. 4423.

butiva proprio in virtù del diritto che il Codice riconosce al socio. L'istituto del trust è ispirato al medesimo principio generale: pertanto la tassazione per trasparenza si verifica nel momento in cui l'atto istitutivo del trust, o un altro documento successivo, individui dei soggetti beneficiari e determini in capo a questi il diritto alla percezione dei redditi conseguiti dal trust.

La disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 73 del Tuir trova applicazione esclusivamente nel caso in cui, il trustee sia obbligato a distribuire a tutti i beneficiari i redditi derivanti dal trust; qualora il settlor abbia optato per una distribuzione di tipo discrezionale il regime di tassazione per trasparenza è escluso.

Per quanto riguarda la ripartizione tra i beneficiari dei redditi conseguiti dal trust, l'art. 73 comma 2 del Tuir prevede che essa debba essere effettuata in base alla **quota di partecipazione** al trust medesimo individuata:

- nell'atto di costituzione; o
- in altri documenti successivi.

Nel momento in cui tali atti individuino i beneficiari, ma omettano di indicare una «quota di partecipazione», l'imputazione dei redditi è effettuata in parti uguali tra tutti i beneficiari.

Tale individuazione del beneficiario deve essere quindi intesa come una nomina personale e precisa di un soggetto che diviene destinatario del diritto alla percezione dei redditi conseguiti dal trust. Diversamente, la tassazione per trasparenza fiscale è esclusa se:

- il trustee può decidere discrezionalmente di erogare o non erogare somme o valori costituiti dai redditi prodotti dal trust in favore dei beneficiari individuati;
- il trustee, sebbene obbligato alla distribuzione di tutti i redditi derivati dal trust, può discrezionalmente decidere di escludere alcuni beneficiari dalla distribuzione;
- il trustee sia obbligato dall'atto di trust ad accumulare ogni reddito per tutta la durata del trust, potendosi quindi individuare, nel corso della vita del trust, solo beneficiari di capitale e non di reddito;
- si tratta di un trust di «scopo» costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere - per assicurarne «l'assistenza necessaria vita natural durante», in modo che «in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi» -, nominato dal disponente «beneficiario dei beni del trust» (10).

Pertanto **non potranno essere tassate per trasparenza** talune tipologie di trust quali ad esempio, *charitable* trust, trust di scopo, trust discrezionali e trust di accumulazione, rispetto ai quali non è normalmente prospettabile l'imputazione del reddito secondo la previsione del comma 2 dell'art. 73 del Tuir.

Una ipotesi di trust «opaco» è quella esaminata nella risoluzione 4 gennaio 2008, n. 4/E. L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione sopra citata, risponde ad un'istanza di interpello in merito alla tassazione del reddito di un trust impiegato in una procedura di **concordato preventivo**, e sostiene che nel caso in esame, ai fini della tassazione, si è in presenza di un trust cosiddetto «opaco». Infatti, benché nell'atto istitutivo del trust vengano indicati quali «beneficiari immediati la massa dei creditori del concordato», tali soggetti non corrispondono ai beneficiari individuati di cui all'art. 73 comma 2 del Tuir.

Va osservato che è possibile che un trust sia, ai fini dell'Ires, al contempo opaco e trasparente (cosiddetto «trust misto»). Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonato a capitale (vale a dire ad incremento del relativo fondo di dotazione) e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi. L'imputazione (per trasparenza) ai beneficiari (individuati) avrà, tuttavia, luogo soltanto in presenza di un particolare presupposto, vale a dire quando i predetti soggetti risultino tito-

Nota:

(10) L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007, chiarisce che «il soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come "beneficiario dei beni del trust" in questione»; pertanto il trust viene inquadrato sotto il profilo «dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust. Di conseguenza, (...) nella fattispecie in esame il trust non si configura come un trust con "beneficiario" individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati». A sostegno della tesi espressa nella risoluzione l'Amministrazione finanziaria adduce la circostanza per cui «l'art. 3 dell'atto istitutivo (...) prevede che "(q)uando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al trustee per l'assegnazione dei beni residui; nel caso che il settlor sia deceduto ovvero, se vivente, sia nell'impossibilità di darle ...il trustee dovrà disporre dei beni residui in favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge".

lari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust (11).

Dalla risoluzione 81/08 si evince che il regime previsto dal comma 2 dell'art. 73 del Tuir non trova applicazione per la quota parte accantonata, atteso che essa non è riferibile ad alcun beneficiario (12). La ratio della soluzione proposta è basata sul principio per cui, mentre per le società di persone il reddito non distribuito è tassato ugualmente per trasparenza - in quanto, secondo la previsione dell'art. 68 comma 6 del Tuir, «il costo fiscale della partecipazione è aumentato e diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio» - nel trust questo non è possibile, pertanto la quota parte attribuibile ad un determinato beneficiario sarà tassata per trasparenza, mentre la quota parte accantonata sarà assoggettata a tassazione in capo al trust.

Seguendo il concetto di reddito utilizzato in materia di trust, i proventi che incrementano il capitale dovrebbero essere tassati in capo al trust, mentre i soli redditi attribuibili ai beneficiari dovrebbero essere assoggettati a tassazione per trasparenza quali redditi di capitale.

Si rileva inoltre che, nel caso di trust cosiddetti «non commerciali» (tipica forma del trust per la gestione di patrimoni), ovvero nell'ipotesi di trasparenza fiscale di un soggetto che non svolge attività di impresa e non consegue un reddito di impresa, gli eventuali redditi di natura finanziaria prodotti sono, nella prevalenza dei casi, soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 143 comma 1 del Tuir, i redditi in commento non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'ente e, di conseguenza, non possono neppure essere attribuiti per trasparenza ai beneficiari. Allo stesso modo, anche i redditi tassati in capo al trust, in caso di mancata individuazione dei beneficiari, non rientrano tra quelli riqualificati come redditi di capitale di cui all'art. 44 comma 1 lett. *g-sexies*), del Tuir.

Di conseguenza nel caso di trusts tassati per trasparenza, per il principio insito nel meccanismo della tassazione dei redditi e di applicazione delle imposte sostitutive o delle ritenute d'imposta, i redditi che hanno già scontato l'imposta per trasparenza, oppure che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, non sono più ulteriormente tassabili al momento dell'erogazione (13), mentre per quanto ri-

guarda i trust tassati in proprio non dovrebbe verificarsi un'ulteriore tassazione diretta in capo al beneficiario dei valori percepiti, neanche mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 ultimo comma del dpr 600/73, in quanto tali valori non sarebbero identificabili come redditi in capo al percettore. Infatti, l'art. 44 comma 1 lett. *g-sexies*) del Tuir definisce la natura dei redditi «imputati», non di quelli «erogati».

In ogni caso, nei trust tassati autonomamente, è necessario comunque verificare se il titolo giuridico in base al quale la distribuzione viene effettuata comporta un ulteriore correlato trattamento fiscale (ad esempio, identificazione di una rendita vitalizia in favore di un beneficiario, che viene nuovamente tassata in capo al beneficiario, nonostante sia stata già assoggettata ad imposta in capo al trust).

Residenza fiscale

Per la verifica della residenza fiscale del trust si applicano, in primo luogo, le regole generali contenute nell'art. 73 comma 3, 4 e 5 del Tuir.

Il legislatore ha, però, previsto due presunzioni di residenza in Italia per i trusts esteri istituiti in Stati non appartenenti alla *white list* - dm 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (14), nel momento in cui:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia;
- successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un'attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l'imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

Criteri generali di determinazione della residenza

La verifica della residenza fiscale del trust è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 73 commi 3, 4 e 5 del Tuir, in base alle quali:

Note:

(11) Cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7 marzo 2008, n. 81/E.

(12) Circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 4.

(13) Circ. 22 novembre 2004, n. 49/E, par. 2.8.

(14) Il decreto è stato modificato dai dm 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999, 5 ottobre 2000 e 14 dicembre 2000, generalmente per includere Stati non contemplati dalla normativa originaria.

– si considerano residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale in Italia (comma 3);

– l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (comma 4);

– in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (comma 5).

L'applicazione di tali criteri al trust deve, in ogni caso, essere condotta tenendo conto della peculiarità dell'ente. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E/2007 esclude il criterio della sede legale e chiarisce che:

– adottando il criterio della sede dell'amministrazione, si dovrà anzitutto verificare se il trust abbia un'apposita struttura organizzativa (locali, dipendenti, ecc.) e, in mancanza, la residenza dell'ente si farà coincidere con il luogo di residenza del trustee;

– avendo, invece, riguardo all'oggetto principale, occorre valutare la tipologia di trust; se si tratta di un trust avente un patrimonio immobiliare si fa riferimento al paese della prevalente localizzazione dei beni, mentre nel caso di un trust con patrimonio misto l'oggetto sarà identificato con l'effettiva e concreta attività di amministrazione/gestione esercitata.

Presunzioni di residenza in Italia

Presupposto comune: l'istituzione del trust in uno Stato non white list

Il presupposto comune per l'operatività delle due nuove presunzioni di residenza contenute nell'art. 73 comma 3 del Tuir è rappresentato dall'istituzione del trust in uno Stato non appartenente alla white list, ovvero alla lista degli Stati con i quali è **attuabile lo scambio di informazioni** ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, riportata nella **tavola 2**.

Limitando l'analisi all'Europa, non fanno parte della white list taluni Stati o territori che costituiscono «naturale» approdo dei trusts esteri, quali:

- il Granducato del Liechtenstein;
- la Repubblica di San Marino;

Tavola 2 - Elenco dei Paesi «white list»

White list (dm 4 settembre 1996
pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996)

Albania	Finlandia	Regno Unito
Algeria	Francia	Repubblica
Argentina	Germania	Ceca
Australia	Giappone	Repubblica
Austria	Grecia	Slovacca
Bangladesh	India	Romania
Belgio	Indonesia	Singapore
Bielorussia	Irlanda	Slovenia
Brasile	Israele	Spagna
Bulgaria	Jugoslavia	Sri Lanka
Canada	Kazakistan	Stati Uniti
Cina	Kuwait	Sudafrica
Corea del Sud	Lituania	Svezia
Costa d'Avorio	Lussemburgo	Tanzania
Croazia	Macedonia	Thailandia
Danimarca	Malta	Trinidad e Tobago
Ecuador	Marocco	Tunisia
Egitto	Mauritius	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Messico	Ucraina
Estonia	Norvegia	Ungheria
Federazione Russa	Nuova Zelanda	Venezuela
Filippine	Paesi Bassi	Vietnam
	Pakistan	Zambia
	Polonia	
	Portogallo	

- il Principato di Andorra;
- le Isole del Canale e l'isola di Man;
- la Svizzera;
- il Principato di Monaco.

La cosiddetta «esterovestizione» del trust

Secondo l'art. 73, comma 3 secondo periodo, del Tuir, si considerano residenti in Italia i trusts istituiti in Stati non appartenenti alla white list in cui:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano, a loro volta, fiscalmente residenti in Italia;
- successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà dei beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione.

La norma ricalca quanto previsto dal successivo comma 5-bis in materia di esterovestizione delle società, norma che considera residenti in Italia le società estere che detengono **partecipazioni di controllo in società italiane** se, a loro volta, sono controllate - anche indirettamente -

da soggetti residenti in Italia o amministrati, quanto meno in prevalenza, da soggetti italiani.

La presunzione prevista nel caso del trust ricalca la medesima impostazione, legata all'esigenza di contrastare la localizzazione di strutture all'estero al fine di beneficiare di regimi fiscali favorevoli nel momento in cui il loro «punto di partenza» (il soggetto che controlla la *holding* estera nel caso dei gruppi, ovvero il disponente nel caso del trust) e il loro «punto di arrivo» (le società operative, ovvero il beneficiario del trust) abbiano entrambi la residenza in Italia.

Nel caso del trust, tuttavia, la presunzione non opera nel momento in cui esso abbia residenza fiscale in uno Stato (comunitario o meno) appartenente alla *white list*, appartenenza che è stata evidentemente ritenuta sufficiente da parte del legislatore per non esercitare pretese sui redditi dell'ente, in virtù dello scambio di informazioni tra i due Stati.

La presunzione in commento ha carattere relativo e non assoluto: è, infatti, esplicitamente ammessa la prova contraria, al pari di quanto stabilito per l'esteroinvestizione societaria (15).

Per la parte riguardante il beneficiario, la circolare citata chiarisce che la norma è applicabile ai trust con beneficiari individuati. La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust. Ai fini dell'attrazione della residenza in Italia è, infine, irrilevante l'avvenuta **erogazione del reddito** a favore del beneficiario nel periodo d'imposta.

Una seconda presunzione introdotta nel corpo dell'art. 73 comma 3 del Tuir riguarda l'intestazione al trust di beni immobili. La norma prevede, infatti, che si debbano considerare residenti in Italia i trusts istituiti in Stati esteri non *white list* nel momento in cui, successivamente alla costituzione del trust, un soggetto residente in Italia effettui a favore del trust medesimo un'attribuzione che comporti:

- il trasferimento della proprietà di beni immobili;
- la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari;
- la costituzione di vincoli di destinazione sugli immobili.

A differenza di quanto previsto nel caso della esteroinvestizione delle società, la prova contraria non è espressamente prevista nell'ipotesi di attribuzioni immobiliari.

Non è, pertanto, chiaro se il legislatore abbia inteso prevedere una **presunzione assoluta di residenza in Italia**, ovvero se la diversità nella formulazione della norma nelle due fattispecie sia il frutto di una mera dimenticanza.

Al fine della corretta individuazione della residenza fiscale del trust sarà necessario verificare il riconoscimento del trust quale «persona» ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del trust. Ad esempio, il trust è esplicitamente riconosciuto quale «persona» dall'art. 3 della convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763 (16). Implicitamente, anche la convenzione tra Italia e Regno Unito ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329 ne effettua un riconoscimento, dettando all'art. 22 una specifica disciplina «di garanzia» per lo Stato dei beneficiari (17).

Note:

(15) Ai fini dell'individuazione del momento rilevante nel quale la residenza fiscale di un disponente e di un beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust, la cm 6 agosto 2007 n. 48/E, par. 3.1, chiarisce che non sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d'imposta. Infatti la residenza del disponente, in considerazione della «natura istantanea» dell'atto di disposizione dei beni in trust, rilevarebbe nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust. Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d'imposta diversi sarebbero invece irrilevanti.

(16) L'art. 4 della convenzione Italia - Usa contiene, tuttavia, una clausola anti-abuso, secondo la quale i benefici convenzionali competono a condizione che il reddito dei trusts e dei patrimoni ereditari venga assoggettato ad imposta nello Stato di costituzione in capo al trust medesimo o ai suoi beneficiari. Anche in questo caso, la deroga si inquadra nell'ambito di specifiche clausole elaborate dalla prassi Ocse per contrastare il fenomeno del *treaty shopping* (cfr., al riguardo, i paragrafi 20 e 21 del Commentario all'art. 1 del modello Ocse di convenzioni contro le doppie imposizioni).

(17) Secondo l'art. 22 della convenzione, infatti, non si applica al trust il principio generale secondo cui gli elementi di reddito «residuali», non specificamente individuati nei precedenti articoli della convenzione stessa, sono imponibili in via esclusiva nello Stato ove ha sede la persona che li ritrae. Tale previsione appare collegata all'esplicita deroga che il Regno Unito ha inteso apportare al principio contenuto nell'art. 21 del modello Ocse di convenzioni internazionali (corrispondente all'art. 22 della convenzione Italia - Regno Unito): come rilevato dal paragrafo 15 del Commentario all'art. 21 del modello di convenzione, infatti, il Regno Unito, insieme all'Irlanda, «intende mantenere il diritto di assoggettare a imposizione i redditi corrisposti dai propri residenti a soggetti non residenti in forma di redditi da trust o da patrimoni ereditari».

Cessione di beni in trust

La cessione dei beni durante la vita del trust non presenta particolari problemi applicativi nel settore delle imposte sul reddito, in quanto la disciplina fiscale sarà quella ordinariamente applicabile per le specifiche operazioni poste in essere.

In particolare, qualora le cessioni di beni siano poste in essere nell'esercizio dell'impresa, la relativa disciplina fiscale sarà quella specifica per le singole tipologie di beni (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), con la conseguenza che potranno realizzarsi componenti positive di reddito (ricavi d'esercizio, plusvalenze) ovvero componenti negative (minusvalenze).

Nel caso di cessioni di beni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi le fattispecie reddituali previste dall'art. 67 del Tuir ovvero fattispecie non rilevanti dal punto di vista fiscale in quanto non inquadrabili in nessuna delle ipotesi previste dal citato art. 67 (ad es., vendita di un quadro). Peraltro, deve ritenersi che per il calcolo della plusvalenza - nel caso di beni trasferiti al trust, anche successivamente all'istituzione dello stesso - dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al settlor, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee **non interrompe il decorso del quinquennio**; nel caso, invece, di cessioni di beni acquistati dal trust dovrà farsi riferimento al prezzo pagato.

Compensi percepiti dal trustee

L'atto istitutivo di trust può prevedere la corresponsione periodica di compensi a favore del trustee; tale particolarità non modifica la natura gratuita dell'atto di trust.

Detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'imposizione sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alla qualifica professionale del trustee; in particolare:

- se l'attività di trustee è connessa allo svolgimento dell'arte o della professione, ovvero dell'impresa, le somme corrisposte avranno la natura di compensi o ricavi, da assoggettare a tassazione secondo gli ordinari principi;
- se, invece, i suddetti compensi non sono inquadrabili nell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, saranno imponibili, ai soli fini dell'imposizione diretta, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) del Tuir, in quanto relativi ad assunzioni di obblighi di fare.

Imposta di donazione

Il comma 47 dell'art. 2 del dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, istituendo l'imposta sulle successioni e donazioni ne ha esteso il campo di applicazione a tutti quegli atti da cui deriva l'effetto della «costituzione di vincoli di destinazione» e, quindi, inevitabilmente anche ai trust.

La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, sia essa disposta mediante testamento o per atto *inter vivos*, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust autodichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.

Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust, nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari.

La cm 6 agosto 2007, n. 48/E par. 5.2) ha precisato che, poiché il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica **causa fiduciaria** e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa, la costituzione del vincolo di destinazione deve considerarsi avvenuta sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'art. 2 commi da 47 a 49 del dl 262/06) (18), occorre prestare attenzione al rapporto in-

Nota:

(18) Si ricorda che l'art. 2 co. 49 del dl 262/06 prevede un'aliquota progressiva a seconda della parentela del soggetto beneficiario della liberalità:

- 4% se in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con una franchigia per beneficiario pari ad 1 milione di euro;

(segue)

tercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).

Ai fini dell'applicazione sia delle **aliquote ridotte** sia delle **franchigie**, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo. La cm 48/E/2007 (par. 5.2) cita il seguente esempio: «per poter applicare l'aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età».

Dal tenore della norma si evince che, nel caso in cui il settlor costituisca il vincolo in favore di un trust, non indicando alcun beneficiario individuato univocamente, il trustee sarà assoggettato ad imposta nella misura dell'8% del valore dell'apporto. Diversamente, se il vincolo costitutivo prevede la futura distribuzione totale del patrimonio, la tassazione sarà traslata sui beneficiari che, nel momento della percezione, sconteranno l'aliquota corrispondente al loro grado di parentela con il disponente.

Si osserva che l'art. 56-bis del dlgs 346/90 dispone che, nel caso in cui le operazioni di apporto in trust o di distribuzione ai beneficiari non siano formalizzate in atti pubblici, in scritture private autenticate oppure in scritture non autenticate ma presentate per la registrazione (si tratta di **liberalità** diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), l'accertamento del vincolo in parola può essere effettuato solo alla condizione in cui ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- l'esistenza delle operazioni deve constare da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- le liberalità devono aver determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di euro 180.759,91 (franchigia, tra l'altro, non più prevista per le liberalità dirette).

Nel caso di «charitable trusts» (19) gli eventuali beneficiari non sono individuabili in maniera distinta, in quanto l'intento liberale perseguito dal disponente trova la sua realizzazione nella costituzione stessa del trust; pertanto, l'attribuzione dei beni si configura come liberalità e si rende applicabile, nei confronti del trust, l'imposta sulle donazioni così come disciplinata dal comma 47 e ss. dell'art. 2 del

di 3 ottobre 2006, n. 262, nella misura dell'8% del valore complessivo trasferito.

Come precisato dalla citata circolare, la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.

Nell'ipotesi in cui i beni siano costituiti in trust successivamente all'istituzione del trust medesimo, l'istituzione del trust è un atto privo di contenuto patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al dpr 131/86.

L'Agenzia dell'Entrate nella circolare del 22 dicembre 2008, n. 3/E affronta nuovamente la tematica dell'imposta di donazione nel trust sottolineando i concetti esposti nella circolare n. 48/E/2007 sopra menzionata.

Imposta di registro

Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da questi ai beneficiari, pur se realizzato con atti distinti, sono espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale al beneficiario. Tuttavia, come previsto dall'art. 20 del dpr 26 aprile 1986, n. 131, ciò che rileva sono gli effetti degli atti posti in essere; ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, sarà necessaria una valutazione che tenga conto dell'atto in sé e dell'effetto da esso prodotto.

Note:

(segue nota 18)

- 6% se in favore dei fratelli e delle sorelle, con una franchigia, per ciascun beneficiario, pari ad 1 milione di euro;
- 6% se in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza franchigia;
- 8% in favore di altri soggetti.

(19) Trattasi di trusts caritatevoli che permettono di realizzare scopi di rilevanza sociale anche attraverso il compimento di attribuzioni liberali a soggetti bisognosi di sostegno economico.

La struttura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti **momenti impositivi** che assumono rilievo agli effetti delle imposte indirette:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;
- eventuali operazioni compiute durante la vita del trust;
- il trasferimento ai beneficiari.

Mediante l'atto istitutivo (20) di trust il settlor esprime la volontà di costituire un trust. Tale atto, se redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata, è assoggettato ad imposta fissa di registro (168,00 euro) ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, dpr 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, escluse le procure, non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (21).

Nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni al trust avvenga direttamente con l'atto istitutivo di trust, l'imposta di registro di cui all'art. 11 sopra richiamato è applicabile una sola volta.

Al trustee nominato con l'atto istitutivo di trust possono succedergli altri. Ciò in seguito a morte, revoca o sostituzione. Poiché in tal caso la titolarità dei beni in trust deve essere trasferita al nuovo trustee, qualora si sia in presenza dei presupposti di registrazione dell'atto, si renderà applicabile, come per il primo atto, l'imposta di registro **in misura fissa** di cui all'art. 11 della Tariffa parte prima, del citato dpr 131/86.

La disciplina della successione dei *protectors*, prevista da quasi tutte le leggi regolatrici del trust, ha il compito di **vigilare** sulla puntuale realizzazione del trust e sulla scrupolosa osservanza dell'atto istitutivo. Pur non avendo poteri di iniziativa sul trust, ha, tuttavia, ampi poteri di **intervento e di veto**. Qualora, infatti, si verifichi che le decisioni del trustee ledano i diritti dei beneficiari o violino gli obblighi di buona amministrazione, il protector può anche chiedere ed ottenere la sostituzione del trustee. Anche rispetto a eventuali successivi atti di nomina di tale figura valgono le considerazioni sopra esposte per il trustee.

Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni utili per la gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o vendita di beni saranno soggetti ad autonoma imposizione, come chiarito dalla cm 48/E/2007, par. 5.4, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano,

da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Obblighi gravanti sul trust

Quale soggetto passivo d'imposta, nelle ipotesi di trust fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano, sia esso trasparente od «opaco», esso è tenuto ad **adempiere gli specifici obblighi** previsti per i soggetti Ires. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella cm 48/E/2007 (22), il trust deve:

- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;
 - dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di partita Iva;
 - adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
- Come precisato nella cm 48/E/2007, tutti gli adempimenti tributari gravanti sul trust sono assolti dal trustee.

Dichiarazione dei redditi

Sul trust gravano gli obblighi di **quantificazione e dichiarazione** del reddito imponibile prodotto dallo stesso trust - successivamente, tale reddito potrebbe essere imputato e, di conseguenza, tassato, in capo ad un diverso soggetto (beneficiario individuato (23)).

Tale assunto comporta che:

- il trust (per il tramite del trustee) dovrebbe presentare la propria dichiarazione, ma dovrebbe assolvere la relativa imposta solo per quei redditi che non siano imputati a beneficiari individuati;
- i beneficiari dovrebbero inserire la quota proporzionale, loro attribuita, dei redditi dichiarati dal trust nella propria dichiarazione, nel quadro dei redditi di capitale, senza modificarne l'ammontare.

Note:

(20) Si rileva che anche nel caso del trusts di garanzia si rende applicabile all'atto di trust l'imposta fissa di registro di cui all'art. 11, Tariffa parte prima, del dpr 131/86, in quanto, perseguito lo scopo per il quale il trust è stato istituito, i beni in trust ritornano al disponente.

(21) Si osserva che l'art. 55 co.1-bis del dlgs. 346/90 prevede che (per quanto riguarda i trust non residenti) «(s)ono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

(22) Cfr. cm 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 3.2.

(23) Cfr. N. L. De Renzis Sonnino, «Il trust ed i redditi dei beneficiari», in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 3/07, p. 366.

In relazione all'obbligo, gravante sul trust, di presentare le dichiarazioni dei redditi, la cm 48/E/2007 afferma che:

- nei casi in cui il periodo d'imposta di un trust trasparente non coincida con l'anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso;
- se il trustee è costituito da una trust *company* che amministra più trust, questa dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust.

Scritture obbligatorie

L'art. 1 comma 76 della legge 296/06 ha espressamente previsto l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per i trusts, attraverso apposite modifiche all'art. 13 del dpr 600/73.

Ai trusts si applicheranno, pertanto, le norme previste dal dpr 600/73 medesimo e dalle norme speciali sulla materia, con obblighi distinti a seconda che essi esercitino o meno, quale attività prevalente, un'attività commerciale.

Di conseguenza le regole per la **contabilizzazione** (24) saranno distinte a seconda che si tratti di:

- trusts che hanno come oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali i quali dovranno rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 13 - 18 del dpr 600/73, ovvero dovranno redigere il bilancio e tenere: il libro giornale; il libro degli inventari; il registro dei beni ammortizzabili; le eventuali scritture ausiliarie di magazzino; le scritture ausiliarie;
- trusts che non esercitano attività commerciale in forma esclusiva o prevalente i quali sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili secondo quanto disposto dall'art. 20 del dpr 600/73.

Soggettività passiva Irap

Dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella cm 48/E/2007, si deduce che il trust rientra anche tra i soggetti passivi Irap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446. Tali norme stabiliscono che sono tenuti a corrispondere l'Irap:

- le società e gli enti di cui all'art. 73 comma 1 lett. a) e b), del Tuir;
- gli enti privati di cui all'art. 73 comma 1 lett. c), del Tuir, nonché le società e gli enti di cui alla lett. d) dello stesso comma della medesima norma.

In conseguenza di ciò - continua la circolare - il trust è tenuto ad **adempiere gli obblighi sostanziali e formali** relativi all'Irap e previsti dal dlgs 446/97.

Tale interpretazione, tuttavia, è stata messa in discussione dalla dottrina, in quanto l'art. 73 del Tuir non ha incluso i trust fra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 73 comma 1 del Tuir, ma ha introdotto tale nuova figura soggettiva affiancandola a quella degli enti pubblici e privati. Conseguentemente, se si accoglie simile impostazione, al trust non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dlgs 446/97, che considera soggetta ad imposta unicamente l'attività esercitata dalle «società ed enti».

Nota:

(24) Cfr. A. Pederzoli, C. Pagliani, «Il trust in Italia. Imposizione diretta e indiretta», in *Contabilità finanziaria e controllo*, n. 5/07, p. 453.